



N. 158 - marzo 2017

I costi delle intercettazioni

Breve quadro normativo

L'articolo 96 del [decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259](#) (Codice delle comunicazioni elettroniche), rubricato "*Prestazioni obbligatorie*", prevede che le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori. Ai fini dell'erogazione di tali prestazioni gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente. Fino all'emanazione del decreto ministeriale il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Con riguardo alle restanti e ulteriori prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il listino adottato con [decreto 26 aprile 2001](#) del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia.

In base alla legislazione vigente i costi connessi alle operazioni di intercettazione derivano da tre distinte voci:

- remunerazione degli operatori delle comunicazioni;
- acquisizione dei tabulati telefonici;
- noleggio dei macchinari.

E' opportuno ricordare poi che la [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (legge finanziaria 2008) aveva previsto (art. 2, commi 82 e 83) la razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica. In particolare era stata prevista, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un "*sistema unico*" nazionale delle intercettazioni anche attraverso la razionalizzazione delle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Tale sistema (ancora inattuato) avrebbe dovuto essere articolato su base distrettuale di Corte d'appello con finalità, essenzialmente, di riduzione delle spese connesse alle operazioni di intercettazione.

Successivamente il [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#) (art. 1, comma 26) aveva previsto che il Ministero della giustizia adottasse misure volte alla razionalizzazione, dal 2013, dei costi dei servizi di intercettazione, la [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#) (legge di stabilità 2013, art. 1, comma 22), modificando il citato articolo 96 Codice delle comunicazioni elettroniche (vedi *supra*), ha previsto che i risparmi di spesa fossero conseguiti stabilendo (con decreto del Ministero della giu-

stizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia) un canone annuo forfettario per il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori telefonici, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.

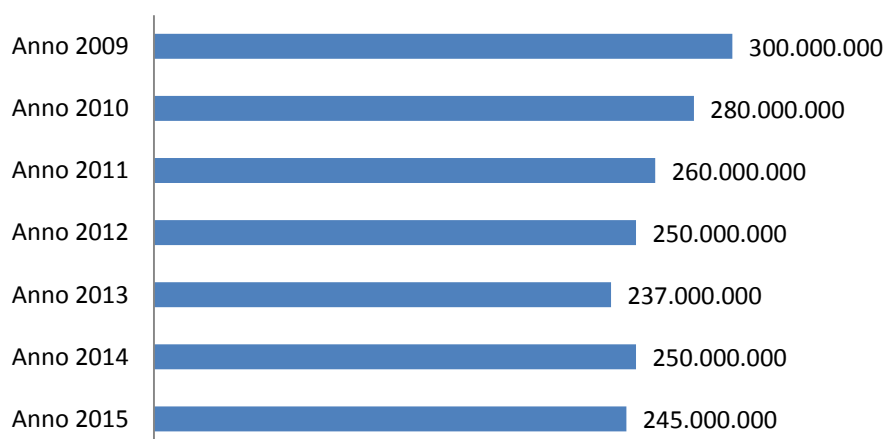
In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale, poi, il Parlamento con la [legge 7 agosto 2015, n. 124](#) aveva conferito (art. 7, comma 3) delega al Governo ad adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entrata in vigore il 28 agosto 2015) uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le intercettazioni. Tale delega non è stata mai esercitata dal Governo. Come si rileva nell'ultima [Relazione sullo Stato delle spese di giustizia \(Doc. XCV, n.4\)](#) l'adozione dei provvedimenti di cui all'anzidetta delega avrebbe dovuto portare ad un risparmio di spesa del 50% delle voci di listino delle spese obbligatorie stabilite con il decreto interministeriale del 26 aprile 2001, nonché l'adozione di un tariffario unico nazionale per i cd. noleggi apparati con consistenti risparmi di spesa.

E' appena il caso di sottolineare come i principi e criteri direttivi indicati per l'esercizio della delega ricalchino sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 38.0.500 (vedi *infra*).

Alcuni dati statistici

L'analisi dei dati mostra una **progressiva flessione della spesa per intercettazioni**, che è passata dai circa 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 a circa 260 milioni di euro rilevati nell'anno 2011, circa 250 milioni di euro nell'anno 2012 e circa 237 milioni nell'anno 2013. Nel 2014 i dati mostrano un lieve aumento della spesa (circa 250 milioni di euro), da attribuirsi al fatto che l'amministrazione ha avviato specifiche iniziative volte alla velocizzazione dei pagamenti delle spese di intercettazione, ponendo in essere una serie di misure atte a contrastare, in coerenza con le azioni di Governo, il ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali, nel rispetto della direttiva di cui al D.Lgs. 231/2002 ¹Una ulteriore flessione della spesa per intercettazioni si è registrata nel 2015, nel quale i costi per intercettazioni sono stati pari a circa 245 milioni di euro.

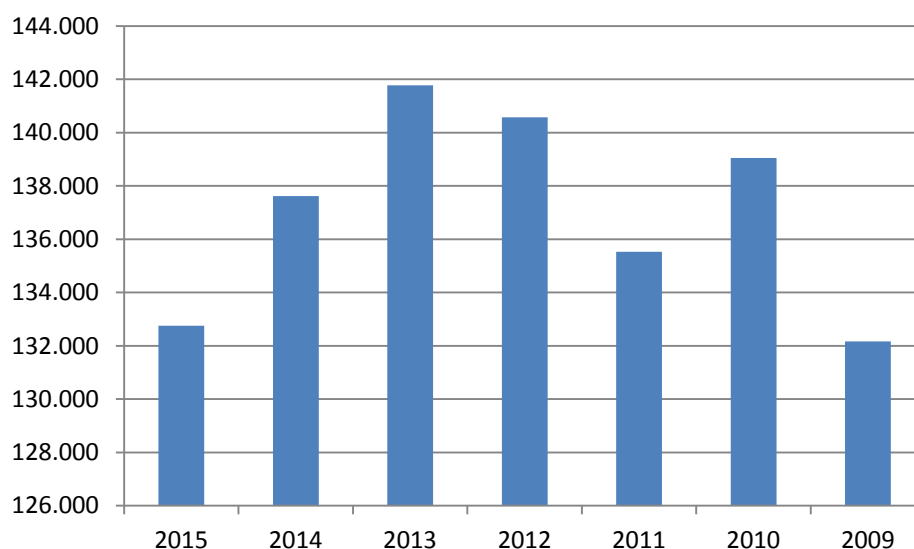
Spese per intercettazioni



Fonte: Ministero della giustizia (Relazioni sullo stato delle spese di giustizia Doc. XCV, nn. 1- 4)

¹ Si veda Relazione sullo stato delle spese di giustizia (Secondo semestre 2014 e primo semestre 2015) Doc. XCV, n. 3.

Trend storico dei bersagli



Per quanto concerne il **numero dei "bersagli" intercettati** (sia attraverso intercettazioni telefoniche che ambientali) negli ultimi sette anni (2009 – 2015) si osserva dapprima un progressivo aumento (dai 132.166 nel 2009 ai 140.577 nel 2012) con un picco nel 2013, con 141.774 bersagli. Nel biennio 2014- 2015 si registra invece una riduzione del numero con rispettivamente 137.613 e 132.749 bersagli.

L'emendamento 38.0.500

L'emendamento 38.0.500, presentato dal Governo, al disegno di legge 2067-A, prevede **misure per la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni**.

L'**articolo 38-bis**, introdotto dalla proposta suddetta, al **comma 1**, apporta modifiche all'articolo 96 del D.Lgs. 259/2003.

Più nel dettaglio la disposizione:

- ✓ **espunge dall'articolo 96 ogni residuo riferimento al "repertorio"**, sostituendolo con il più corretto richiamo al termine "decreto".

A ben vedere l'articolo 96, comma 2, nella sua formulazione originaria prevedeva che le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni dovessero essere individuate in un apposito repertorio. In tale repertorio- approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno - dovevano essere altresì stabilite le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti. Nelle more dell'adozione del suddetto repertorio la medesima disposizione, al comma 4, prevedeva che continuasse a trovare applicazione il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001. I successivi interventi correttivi (vedi *supra*) hanno modificato il comma 2 dell'articolo 96, non apportando tuttavia alcune necessarie modifiche di coordinamento, volte a sopprimere dall'articolato ogni riferimento al "repertorio".

- ✓ **riscrive il comma 2 dell'articolo 96** del D.lgs. 259/2003. Il nuovo comma 2 prevede che, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie a fini di

giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle autorità giudiziarie, con decreto dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico (di concerto con il MEF) da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, vengano riviste le voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001. Tale decreto:

- disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono compresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;
- individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;
- definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

Il **comma 2** del nuovo **articolo 38-bis** prevede, poi, che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, **con decreto del Ministro della giustizia**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe**. A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono demandate:

- ✓ l'individuazione delle tipologie di prestazioni funzionali erogate;
- ✓ la determinazione della tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni;
- ✓ la specificazione degli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

Infine, ai sensi del **comma 3** dell'**articolo 38-bis**, ai fini della razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del D.Lgs. 259/2003 e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime (art. 5, co. 1, lett. *i-bis*), TU spese di giustizia) il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 34 (dell'AS 2067-A), uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni in esame con quelle di cui al testo unico in materia di liquidazione delle spese di giustizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- ✓ accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
- ✓ individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;
- ✓ natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;
- ✓ modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

a cura di C. Andreuccioli